

annuario 2013

Jahrheft 2013

des Schweizer Presserates

Revue annuelle 2013

du Conseil suisse de la presse

Annuario 2013

del Consiglio svizzero della stampa

Annuario 2013

del Consiglio svizzero della stampa

Jahrheft 2013

des Schweizer Presserates

Revue annuelle 2013

du Conseil suisse de la presse

Indice

Editoriale	3
Pietre miliari nella prassi del Consiglio della stampa.	5
Rapporto annuale 2012	8
Revisione delle Direttive annessa alla «Dichiarazione»	18
La gogna fotografica (Max Trossmann)	20
Rispetto delle vittime e pubblico cordoglio (Martin Künzi).	22
Composizione del Consiglio della stampa 2013	24

Die Stellungnahmen des Schweizer Presserates sind unter

www.presserat.ch abrufbar.

Les prises de position du Conseil suisse de la presse sont accessibles
sous **www.presserat.ch**.

Le prese di posizione del Consiglio svizzero della stampa sono
accessibili al sito **www.presserat.ch**.



Il Consiglio della stampa? Poco serio e inutile, stando a certi avvocati che difendono gli interessi dei media. E perché dare notizia delle decisioni del Consiglio che riguardano il nostro giornale, se non ci interessa quello che dice? E la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista»? Quando ci serve! Così ci hanno fatto sapere due direttori di giornale. Di fronte ad atteggiamenti come questi vale sempre e ancora la pena di ricordare perché il Consiglio svizzero della stampa esiste, come mai lo sostengano tutte le organizzazioni professionali dei giornalisti, nonché gli editori e la SSR. D'altra parte, un organismo di autodisciplina di questo tipo esiste nella maggior parte degli Stati europei e in varie decine di Paesi del mondo.

«I doveri e i diritti del giornalista sono fondati sul diritto del pubblico a conoscere fatti e opinioni», si legge nel preambolo alla «Dichiarazione». La funzione che i giornalisti si attribuiscono (e che il pubblico generalmente gli riconosce) non è infatti di poco conto: essi si arrogano il diritto e il dovere di investigare, e poi di portare a conoscenza, tutto quanto tocca l'interesse pubblico.

Il loro ruolo è quello dei «cani da guardia della democrazia», secondo la famosa definizione della Corte europea dei diritti umani. Indispensabili, perciò, al funzionamento di una società aperta e democratica.

Ma chi osa rivendicare un simile potere nella società deve saperlo esercitare in modo responsabile, cioè secondo determinate regole. In sostanza, i media devono dimostrare indipendenza quando ricercano la verità e insieme rispettare la sfera privata delle persone, eccettuati i casi in cui un interesse pubblico preponderante esige che sia rivelata. Queste cose principali, precisamente, contiene la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».

Attualmente, i media hanno un altro buon motivo per vigilare sulla propria credibilità: con la diffusione dell'informatica e delle reti sociali, l'informazione circola in abbondanza. Anzi, in sovrabbondanza. All'interno di tale circolazione, come distinguere l'informazione giornalistica? Dal fatto che non dipende da interessi specifici. È questa credibilità, in fondo, quella che dà tuttora senso all'esistenza del giornalismo.

Rimanere credibili agli occhi del pubblico, ecco la sfida del prossimo futuro. Se è vero, poi, che i media lo sono soprattutto per la qualità dell'informazione che veicolano, non è meno vero che l'autodisciplina garantita dal Consiglio della stampa conserva la sua importanza. È un'istanza fatta per certificare che le regole poste a garanzia della verità e del rispetto delle persone funzionano. Alle critiche del pubblico, il Consiglio offre un'istanza di confronto alla

pari con i media, nonché l'occasione di ammettere che possono essersi sbagliati. Inoltre, porta avanti una riflessione permanente sul necessario adeguamento delle regole della professione all'evoluzione mediatica. Infine, tiene a debita distanza le velleità di controllo statale sulla qualità dei media. A una condizione, una sola: che tutti accettino di mettersi in gioco.

Dominique von Burg, presidente del Consiglio svizzero della stampa

Pietre miliari nella prassi del Consiglio della stampa

- 1992:** Prendendo spunto da un servizio della «SonntagsZeitung» circa l'accettazione di doni da parte dei direttori di «Bilanz» e di «Finanz & Wirtschaft», il Consiglio pubblica una serie di raccomandazioni destinate ai giornalisti attivi nelle rubriche economiche, di viaggio, auto e sportive (2 e 7/1992).
- 1994:** Nel caso Tornare/Televisione della Svizzera romanda, il Consiglio critica severamente la tendenza dei giudici a sancire con troppa facilità misure provvisoriale a danno di servizi giornalistici (1/1994).
- 1996:** Prendendo posizione su un reclamo dell'ex presidente del PDC Anton Cottier contro il periodico «Facts», il Consiglio si pronuncia sugli accordi da rispettare nel caso di interviste. È criticato sia il comportamento del politico, che ha modificato le dichiarazioni rilasciate, sia il comportamento del periodico, che non ha rispettato gli accordi presi (1/1996).
- 1997:** Prendendo posizione sulla richiesta del Consiglio federale a pronunciarsi sul «caso Jagmetti», il Consiglio critica la sommaria presentazione di un rapporto diplomatico da parte della «SonntagsZeitung» ma, contemporaneamente, difende il diritto dei media a render note, a determinate condizioni, notizie riservate di interesse pubblico. Nell'aprile 2006, la Corte europea dei diritti umani ha ampiamente confermato questa posizione (1/1997).
- 2002:** Pronunciandosi sugli articoli del «Blick» e del «Sonntags-Blick» circa un'asserita relazione extra-coniugale dell'ex ambasciatore Thomas Borer, il Consiglio li considera una grave violazione della sfera privata e intima dei coniugi Borer-Fielding e definisce metodo sleale di procurarsi un'informazione il versamento all'informatore di un compenso di 10 mila euro (62/2002).
- 2006:** Prendendo spunto dalla discussione sulle «vignette danesi» sul Profeta Maometto, il Consiglio esprime una valutazione di fondo

sulla discriminazione delle minoranze, religiose o altre, difendendo la pubblicazione delle contestate caricature per la necessità di documentare il dibattito in corso nell'opinione pubblica (12/2006).

2007: Il Consiglio ricorda la fondamentale importanza della separazione del testo dalla pubblicità per la credibilità dei mass media. La libertà delle redazioni, circa la scelta e il tenore degli apporti redazionali ai supplementi di moda e di costume dev'essere pienamente garantita. Le regole della deontologia valgono anche per l'elaborazione di servizi su beni di consumo (1/2007).

2008: L'intensa copertura mediatica dei sospetti di pedofilia che riguardavano alcuni preti pedofili e il suicidio di un sacerdote determinano il Consiglio della stampa ad affrontare «motu proprio» il problema dell'estensione del «diritto all'oblio». Premesso che esiste un evidente pubblico interesse a discutere il modo con cui l'istituzione ecclesiastica cattolica gestisce il problema, oppure su come lo abbia gestito in passato, il Consiglio conferma che il «diritto all'oblio» vale per ogni condannato, ma non è assoluto: nel caso, infatti, l'interesse pubblico prevaleva in quanto sussisteva un rapporto tra il comportamento passato della persona e la nuova funzione cui era stato destinato (22/2008).

2009: La Polizia cantonale di Argovia rilascia ai giornalisti nome, cognome e fotografia del presunto assassino di una giovane «au pair». I dati personali saranno pubblicati dalla maggior parte dei media; la foto pure, con più o meno rilievo. Il Consiglio della stampa avverte le redazioni che l'identificazione di una persona non deve rispondere a un semplice automatismo, ma esser fatta precedere da una riflessione sulla sua giustificazione deontologica. La pubblicazione si giustifica senz'altro in caso di ricerca di persona o di immediato pericolo, non tuttavia quando l'autore presunto del fatto di sangue è stato arrestato e ha confessato, e un numero notevole di possibili testimoni si è già annunciato alle autorità (31/2009).

2010: I mass media devono sapere che non esiste un diritto di pesca illimitato di informazioni private in rete. Determinante rimane – ma questo non vale solo per Internet – l'intenzione per cui una persona decide di esporsi. In ogni caso concreto, il giornalista ha il dovere di procedere a una ponderazione accurata degli interessi a confronto: se prevalga l'interesse della sfera pubblica alla pubblicazione o quello della sfera privata alla protezione. Decisivo sarà anche il contesto in cui l'informazione è stata pubblicizzata (43/2010).

2011: Il «diritto all'oblio» dovrebbe trovare applicazione anche nei media online e negli archivi digitalizzati. Ovviamente non si può pretendere dalle redazioni che l'archivio sia periodicamente verificato per correggere o eventualmente aggiornare le notizie che contiene (29/2011).

Le norme deontologiche circa le lettere dei lettori sono valide anche per i commenti online. Perciò i commenti postati in rete devono essere firmati. Sono tuttavia ammesse eccezioni: un commento può essere pubblicato senza firma quando siano tutelati interessi (sfera privata, protezione della fonte) degni di protezione (52/2011).

2012: Nel «caso Hildebrand» i media svizzeri hanno svolto egregiamente il loro compito di «cani da guardia della democrazia». Il giudizio vale anche per la «Weltwoche», malgrado gli errori che il Consiglio della stampa ha rilevato. Come ogni norma generale, la regola della doppia fonte, prescritta nel caso di informazioni non confermate, non sempre si può applicare schematicamente ad ogni singolo caso. Il giornalista che venga in possesso indirettamente di un'informazione da fonte a lui ignota deve però disporre di un documento che la comprovi, il cui contenuto sia stato da lui controllato, e soprattutto abbia cercato il confronto con le persone toccate dalla rivelazione. Sulle fonti della notizia deve essere fatta quanto possibile trasparenza (24/2012).

Rapporto annuale 2012 del Consiglio della stampa

Nel preambolo della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» è scritto che «si considera conforme a equità il comportamento di un giornale che pubblica almeno un breve riassunto di una presa di posizione del Consiglio della stampa che lo riguarda». Non essendo purtroppo questa regola sempre rispettata, il Consiglio di fondazione ha deciso che da quest'anno il rapporto del presidente del Consiglio svizzero della stampa farà stato di queste omissioni. Nel corso del 2012 i media oggetto di una presa di posizione e che non ne hanno riferito sono stati sette: tre volte il «Blick», due volte «Die Weltwoche», una volta «20 Minuten», e poi la RSI, il «Corriere del Ticino» e il «Giornale del Popolo» una volta per lo stesso caso.

Altre otto volte i media non hanno informato il pubblico di una decisione del Consiglio della stampa: si trattava di reclami respinti, sui quali tuttavia un accenno sarebbe stato auspicabile.

Anche nel 2012 il Consiglio della stampa è stato molto sollecitato. 95 i reclami presentati, una quota vicina al primato del 2033 (103). Mai tanto numerose, invece, le prese di posizione pubblicate (78), a dimostrazione dell'interesse costante che il pubblico dimostra per il Consiglio della stampa e per il buon lavoro che svolge, grazie non da ultimo all'impegno e alla competenza mai venuti meno del suo segretario: sia ringraziato per questo. Da notare pure che il forte ricambio registrati nella composizione delle camere,

come pure della presidenza, non hanno fatto ostacolo al buon funzionamento.

La decisione più importante presa nel corso del 2012 dal Consiglio della stampa è stata senza dubbio quella inerente al «caso Hildebrand», dal nome del presidente del Direttorio della Banca nazionale costretto a dare le dimissioni. La parte svolta dal Consiglio su questo caso ha dato luogo a un'ampia discussione, in cui è stata posta in risalto la funzione di «cane da guardia» che spetta ai media in una società libera e democratica (più avanti il riassunto su questo caso).

I. Reclami, decisioni, casistica delle violazioni

Dei 95 reclami entrati nel 2012, due sono stati ritirati, due non sono stati confermati. Una volta il Consiglio è intervenuto «motu proprio» (73/2012).

Il maggior numero delle prese di posizione pubblicate (43 su 78) è stato deciso al livello della presidenza, 33 sono state quelle deliberate dalle tre camere, una dal plenum. Ricordiamo che la presidenza non demanda alle camere i reclami manifestamente infondati, contrari al regolamento, oppure se un caso analogo è già stato trattato.

Numerosi (20) i casi di non entrata in materia, la maggior parte (11) perché era stata presentata una denuncia pa-

rallela presso i tribunali oppure davanti all'Autorità indipendente di ricorso radio-TV. 24 i reclami respinti, 33 i casi di violazione constatata della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti». Questo è un record assoluto, non tuttavia fuori misura se si considera il numero dei reclami pervenuti. C'è stata pure una presa di posizione su un tema generale, cioè non legata a un caso specifico (73/2012).

II. Motivazioni di reclamo e di violazione

1. Motivi di reclamo

La «hit parade» delle violazioni denunciate nei reclami corrisponde generalmente a quella degli anni passati.

- È la Cifra 3 della «Dichiarazione» la più citata: 27 volte, 10 volte il dovere di ascolto in caso di addebiti gravi («audiatur et altera pars»), 9 l'informazione deformata, 4 il rapporto con le fonti, due infine l'omissione di un'informazione e due illustrazioni o immagini d'archivio.
- Segue da vicino la Cifra 7, con 26 violazioni denunciate, in dieci casi per mancato rispetto della sfera privata, dieci volte per identificazione abusiva, 3 per accuse infondate e 3 per asserita violazione della presunzione di innocenza.
- La Cifra 1 della «Dichiarazione» (ricerca della verità) è menzionata in 20 reclami, in diminuzione rispetto al 2012.

- La Cifra 8 è citata 16 volte (13 per discriminazione, 2 volte per mancato rispetto della dignità umana, una volta circa la protezione dovuta alle vittime): pure in forte diminuzione rispetto all'anno precedente.
- La Cifra 5 è stata oggetto di 10 reclami (8 volte sulla rettifica, due volte sulle lettere alla redazione).
- Segue la Cifra 2 con 8 reclami (4 volte per mancata distinzione tra informazione e commento, 2 volte sul pluralismo dell'informazione, 2 volte sulla libertà di commento).
- La Cifra 4 è menzionata quattro volte: per metodi sleali di inchiesta, il rispetto di un embargo, la condotta di interviste, per un colloquio a fine d'inchiesta.
- Le Cifre 6 (segreto redazionale) e 10 (separazione tra testo e pubblicità) chiudono l'elenco con un reclamo a testa.

2. Motivi delle violazioni

Al capitolo delle violazioni accertate dal Consiglio della stampa nel corso del 2012 si osserva una netta prevalenza dei temi relativi alle Cifre 3 e 7 della «Dichiarazione», mentre il rispetto della Cifra 1 è nettamente meno invocato. La tabella seguente illustra tale evoluzione.

Anno	Cifra 1	Cifra 3	Cifra 7
2008	8	8	6
2009	2	7	14
2010	7	8	12
2011	10	17	12
2012	6	15	18

- Il maggior numero di violazioni constatate nel 2012 (18) riguarda la Cifra 7 della «Dichiarazione» (Rispetto della privacy). In 12 casi si trattava di identificazione non giustificata dei protagonisti – notevole per questi casi l'aumento rispetto all'anno precedente. In quattro è stata constatata la violazione della sfera privata, in un caso è stata accertata la violazione della presunzione di innocenza, in un caso un suicidio.
- Le violazioni accertate della Cifra 3 sono state 15, nella maggior parte (7) per mancato rispetto del dovere di ascolto in caso di gravi addebiti – un tipo di violazione non certo nuovo. Tre volte il Consiglio ha constatato l'omissione di elementi d'informazione essenziali; in due casi una manipolazione, in altri due casi la mancata indicazione che l'immagine risultava da un montaggio; una volta è stata accertata un'erronea gestione delle fonti.
- Circa la ricerca della verità (Cifra 1), le violazioni sono state sei.
- Cinque le violazioni accertate della Cifra 8: 2 volte per mancanza di rispetto della dignità umana, 2 volte per discriminazione, una circa la protezione dovuta alle vittime.

- Due sole le violazioni constatate alla Cifra 4 (violazione di embargo, intervista scorretta).
- Infine, una sola violazione è stata constatata della Cifra 2 (pluralismo), della Cifra 5 (rettifica) e della Cifra 10 (separazione tra parte redazionale e parte pubblicitaria).

III. Alcune prese di posizione significative

1. La regola della doppia fonte non è assoluta

All'inizio di gennaio, il presidente della Banca nazionale è costretto alle dimissioni per una speculazione effettuata da sua moglie sul mercato dei cambi. Le dimissioni sono dovute essenzialmente alle rivelazioni dei mass media, che – riconosce il Consiglio della stampa – hanno svolto il loro compito di «cani da guardia della democrazia» malgrado abbiano commesso alcuni errori. Nella circostanza, infatti, l'interesse pubblico prevaleva sulla tutela della sfera privata. Il Consiglio si è espresso in particolare sulla regola della doppia fonte (la seconda, indipendente dalla prima, dovrebbe in linea di principio sempre essere a conferma di un'indiscrezione), affermando che non in tutti i casi essa può venire applicata sistematicamente. Eccezionalmente il giornalista può fidarsi di un'informazione ottenuta da una fonte indiretta e a lui ignota se un documento

ne dimostra la veracità ed è stata confrontata con le reazioni delle persone in causa. La qualità delle fonti dev'essere resa quanto possibile trasparente.

«Die Weltwoche», in particolare – contro la quale era stato presentato il reclamo – pur commettendo vari errori dal profilo deontologico ha fatto bene a denunciare il caso, dice il Consiglio della stampa. Nei particolari, il periodico ha nascosto ai propri lettori l'identità della fonte principale e non ha mai ammesso di non avere avuto con lei alcun contatto diretto. Inoltre, non ha mai rettificato le inesattezze contenute nei vari servizi pubblicati e non ha specificato che un documento pubblicato era, in parte, prodotto di un montaggio (24/2012).

2. Il diritto all'immagine delle vittime e delle famiglie sussiste anche nel caso di un incidente che ha scosso l'opinione pubblica

Il 13 marzo 2012, 28 turisti belgi (in maggioranza bambini) hanno trovato la morte in un incidente stradale avvenuto in Vallese. Alla tragedia i mass media, svizzeri, belgi e di tutta Europa hanno dedicato ampi servizi, alcuni pubblicando anche le foto delle vittime: in Svizzera soprattutto il «Blick», la «Schweizer Illustrierte» e «L'illustré», sollevando varie proteste sia in Svizzera sia all'estero. Del caso il Consiglio della stampa si è occupato «motu proprio».

Il Consiglio riconosce che il trattamento dell'informazione non è stato di tipo

scandalistico: le immagini più impressionanti non sono state pubblicate. Tuttavia anche in questo caso vale il principio della protezione della sfera privata, e la pubblicazione delle foto delle vittime decedute per un incidente sotto- stà per principio all'autorizzazione delle famiglie. Questo vale anche per le foto riprese in una camera ardente o durante un funerale. Neppure le foto scattate da un blog durante un campeggio di sci possono essere riprese senza una nuova autorizzazione (73/2012).

3. Se riconoscibile come tale, la polemica è lecita

Dopo il tragico incidente di Sierre, una politologa si era espressa in termini vivacemente polemici su «News.ch». In particolare, asseriva che «la formazione, il controllo, le tecniche di guida per quanto riguarda i torpedoni turistici, in Belgio, sono al livello di un Paese del Terzo mondo». Ironizzando sul fatto che il Belgio era rimasto un anno e mezzo senza governo senza sollevare reazioni, l'autrice trovava motivo di critica anche nell'avvenuta scarcerazione del pedofilo Dutroux. L'articolo ha sollevato un'ondata di proteste, soprattutto su Facebook, e vari reclami sono stati presentati al Consiglio della stampa.

Il Consiglio richiama alle redazioni che il dovere di intervenire sui testi dei collaboratori esterni incombe solo in quanto constatino violazioni evidenti delle norme deontologiche. E tuttavia, del testo

incriminato si può dire di tutto ma non che le esagerazioni e le metafore non fossero evidenti. Anche l'accusa di discriminazione non regge, perché erano lo Stato belga e i giudici, oppure il mondo politico, a essere criticati, non i belgi come popolo (55/2012).

4. Anche la dignità di un dittatore sanguinario merita rispetto

Immagini terribili quelle pubblicate dai notiziari online e dalla stampa scritta (in particolare da «20 Minuten» e da «20 Minuten online») dopo la cattura di Muammar Gheddafi, il 20 ottobre 2011, che mostravano il dittatore sanguinante e poi cadavere. Due e relativamente di piccolo formato quelle del foglio gratuito, online invece parecchie foto e immagini in movimento in cui si vedono gli uccisori all'opera. Due lettori si sono rivolti al Consiglio della stampa. Chiedono se pubblicando le immagini della fine brutale del dittatore – «di cui si può pensare quel che si vuole come uomo e come politico» – non si sia violato il diritto alla pace dei defunti. I due organi di stampa sostengono che tali immagini erano «un documento della fine di un regime» e che in un caso simile prevale l'interesse pubblico all'informazione.

Per il Consiglio della stampa, un evento storico lo è come tale, non per le immagini che se ne fanno riprendendolo da vicino o «zoomando» sulla scena. Un simile scialo di immagini serve solo alla curiosità del pubblico, che non

deve essere mai confusa con il diritto all'informazione. È il numero e la qualità delle immagini proposte da «20 Minuten online» che costituisce violazione della dignità dell'ucciso. Non così la versione cartacea dell'organo gratuito, ove il ritaglio salva la pubblicazione dall'accusa di violazione della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti» (2/2012).

5. Il commento è libero ma deve rispettare la sfera privata

Usando sempre il titolino: «Petarden-Trottel» («Il cretino dei petardi»), il «Blick» e «Blick.ch» hanno più volte riferito nel novembre 2011 di uno sportivo che prima dell'incontro di Eurolega FC Zurigo – Lazio Roma si era visto tre dita spappolate da un petardo che gli era esploso in mano. Del poveraccio venivano dati molti particolari della vita privata e professionale, tali da consentire l'identificazione anche senza la pubblicazione del nome. Ancora una volta in questo caso, non si trattava di informare ma di sollecitare la curiosità del pubblico, ritenuto soprattutto l'impegno fuori misura del giornale alla ricerca di particolari tra le persone che conoscevano l'infortunato. Il Consiglio non ritiene invece che il titolino «Il cretino dei petardi» violi la dignità della persona. Si tratta certamente di una definizione sgradevole, ma che appartiene alla libertà di commento, la quale deve rimanere molto ampia (3/2012).

6. Di tutto e di più su un criminale: prudenza!

Nel corso del mese di giugno 2011 i media hanno riferito più volte con evidenza del caso di un pericoloso criminale recidivo evaso dal carcere. Senza negare che, viste le circostanze, la pericolosità del fuggitivo e l'emozione destata dalla fuga potevano spiegare qualche esagerazione, la sorella del fuggitivo si è rivolta al Consiglio della stampa denunciando una serie di articoli «che hanno letteralmente gettato in pasto al pubblico, talora in modo particolarmente aggressivo e insistente, mio padre, mia madre, le mie due sorelle e me stessa».

Senza ritenere tutti i punti della denuncia, il Consiglio della stampa raccomanda ai giornalisti prudenza nella messa a confronto degli interessi in causa in circostanze così drammatiche. «Per quanto il personaggio in questione si sia potuto macchiare di comportamenti indegni, pubblicare di tutto senza ritengo e senza rispettare certi principi non è ammissibile». In particolare, il Consiglio si riferisce a un articolo di «Le Temps» in cui si riprendono da una vecchia intervista le accuse mosse dal criminale a suo padre, senza adeguata messa in prospettiva. Al «Blick» rimprovera di aver pubblicato le generalità complete del fuggitivo, scoprendo in tal modo anche l'identità dei congiunti. Dare la foto del criminale in fuga poteva essere utile, dare tutti i particolari su di lui non serviva invece a escludere la recidiva. «Le Ma-

tin» ha violato la Cifra 7 della «Dichiarazione» pubblicando le immagini del funerale della mamma del criminale poco dopo la sua cattura. Poiché il ricercato non vi era intervenuto (non era dunque in gioco la possibilità di una sua nuova fuga) quelle persone in lutto avevano diritto alla protezione della loro sfera privata (7/2012).

7. Violenza sessuale e particolari scabrosi

Riferendo di un processo per atti di libidine nei confronti di una ragazzina, le «Wiler Nachrichten» – indignate per la condanna con la condizionale del colpevole – si sono permesse una citazione particolareggiata degli atti subiti della vittima menzionati nell'atto d'accusa. Un reclamo è stato presentato al Consiglio della stampa per violazione della Cifra 8 (Protezione delle vittime). Il reclamante argomenta che la descrizione così particolareggiata del misfatto manca di rispetto al dolore e ai sentimenti dei parenti della vittima.

Il Consiglio ha accolto il reclamo: la citazione diretta dall'atto d'accusa era nel caso chiaramente sproporzionata. Pur ammettendo che una descrizione precisa degli atti di pedofilia può sensibilizzare il pubblico circa la gravità del reato, il Consiglio ritiene, nel caso specifico, che i dati nudi e crudi dovevano essere fatti passare per il filtro della cronaca, e ciò anche se la condanna troppo mite poteva giustificare la reazione indignata (30/2012).

8. Una copertina infelice

«Arrivano gli zingari a fare razzia in Svizzera». Oltre a questo titolo, sulla copertina della «Weltwoche» figurava l'immagine di un bambino rom che punta una pistola. Due reclami al Consiglio della stampa facevano valere, da un lato, la generalizzazione: «gli zingari», che diffama tutto un gruppo etnico; dall'altro, che la foto del ragazzo era presa da un contesto – risalente a quattro anni fa – che non c'entrava per nulla con la criminalità dei rom. La «Weltwoche» argomenta invece che il documento illustra la problematica: «bambino, criminalità, abbandono».

Nessun dubbio ha avuto il Consiglio della stampa: la combinazione titolo e immagine suggerisce a torto tra il ragazzino rappresentato è in rapporto con la criminalità dei rom. Si sarebbe dovuto almeno precisare che si trattava di una foto d'archivio e che le si dava un significato simbolico. Inoltre, quel titolo: «Arrivano gli zingari a fare razzia in Svizzera» è un titolo discriminatorio, in quanto rinfocola timori e pregiudizi nei confronti di un intero gruppo etnico (59/2012).

9. Che il caso sia grave non giustifica la pubblicazione del nome di un presunto colpevole

Nel novembre 2011 la polizia ticinese arresta un autotrasportatore grigionitaliano. È accusato di essere il mandante di un duplice omicidio che un anno prima aveva destato grande emozione. I noti-

ziari della Radio della Svizzera italiana ne precisano nome, domicilio e professione e il «Giornale del Popolo» e il «Corriere del Ticino» li pubblicano di seguito.

Interpellato dai parenti dell'accusato, il Consiglio della stampa ribadisce che l'arresto di qualcuno non ne fa, di per sé, una persona di pubblico dominio. Ciò anche se accusato di un delitto grave. Solo l'esercizio di un mandato pubblico o di un'altra funzione sociale importante, inoltre in rapporto con il fatto commesso, giustificerebbe un'identificazione in questi termini. Che in Ticino i media abbiano l'abitudine di dare i nomi delle persone implicate in una procedura penale per reati gravi non impedisce di riconoscere che i reclamanti avevano ragione. Il fatto poi che la RSI abbia dato la notizia per prima non giustifica i due giornali che l'hanno ripresa tale e quale (62/2012).

10. Si ride, ma può essere discriminazione

Nell'estate del 2012 più di un reclamo è stato presentato al Consiglio della stampa a causa di due articoli «umoristici» pubblicati dalla «Gipfel Zytig» di Davos. Nel primo caso il giornale invitava i lettori a rispondere ad alcune domande relative a una foto di studenti asiatici; nel secondo lanciava «una proposta di nuovo inno nazionale». Per quanto riguarda gli studenti, i reclamanti osservano che il «concorso» suggeriva un giudizio negativo grave a carico degli ospiti asiatici a

causa delle loro fattezze fisiche. Quanto all'«inno nazionale», gli accenti sarebbero di una «urtante xenofobia».

Il Consiglio ha dato sui due casi un giudizio differenziato. Constatando genericamente che tutti gli asiatici si assomigliano non è necessariamente un giudizio negativo. Il testo scelto dalla «Gipfel Zytig» per l'inno nazionale, invece, veicola pregiudizi gravi di tipo xenofobo (77/2012).

11. I politici passavano alla cassa

Può un giornale gratuito esigere da un candidato al parlamento che faccia annunci a pagamento in cambio della pubblicazione nella parte redazionale del suo programma? Pare che il giochetto fosse corrente per due periodici argoviesi: «Rundschau Nord» e «Rundschau Süd». È accaduto per l'elezione del Gran Consiglio dell'autunno 2012: la condizione per dare notizia del programma politico del candidato era vincolata al disporre un certo numero di inserzioni nella parte pubblicitaria, ovviamente a pagamento. In mancanza di ciò, la tariffa per l'articolo era fissata a 550 franchi. Secondo il Consiglio della stampa, «il sistema escogitato dall'editore Effingerhof, consistente nel legare la presentazione di candidati all'elezione del Gran Consiglio di Argovia nel 2012 a una controprestazione pubblicitaria, è non solo criticabile dal profilo della democrazia ma è pure in netta contraddizione con il principio della separazione della parte

redazionale da quella pubblicitaria di un giornale». L'invito all'editore dei due fogli è a modificare tale prassi per le prossime scadenze elettorali e a contrassegnare con la scritta «pubblicità» le foto dei candidati per la pubblicazione delle quali è stato richiesto un pagamento (78/2012).

IV. Aggiornamento delle Direttive

Nella seduta plenaria del 27 settembre 2012, il Consiglio della stampa ha deciso di modificare o di completare le proprie Direttive su alcuni punti:

3.7. Sondaggi di opinione: è precisato che un embargo posto alla pubblicazione di un sondaggio contravviene al diritto del pubblico all'informazione.

3.8 e 3.9. «Audiatur et altera pars»: gli addebiti gravi che si intendono rendere pubblici devono essere espressi in modo preciso; va pure precisato in quali casi l'ascolto della parte criticata si può omettere.

5.2 e 5.3. Le Direttive sulle lettere alla redazione sono integrate con un accenno ai commenti «online».

7.5. I siti «online» sono da menzionare anche nelle Direttive sugli archivi informativi e sul diritto all'oblio.

I testi riveduti entreranno in vigore nella seconda metà del 2013.

V. Comunicazione

La conferenza stampa annuale, convocata come sempre dal Consiglio della stampa prima dell'estate, è stata dominata essenzialmente dalla presa di posizione relativa al «caso Hildebrand». Nella circostanza è stato presentato l'Annuario 2012.

Allo scopo di migliorare la leggibilità delle proprie prese di posizione, il Consiglio della stampa ha concordato in assemblea plenaria un tipo di riassunto standard. Questi testi devono essere brevi e mettere in rilievo la problematica deontologica. Nel corso del 2012, un buon terzo delle pronunzie del Consiglio (28 su 78) sono state oggetto di riassunto. Il testo integrale delle prese di posizione è pubblicato come sempre sul sito www.presserat.ch.

Nel 2012, membri del Consiglio della stampa hanno fatto visita a 12 redazioni e 18 persone interessate hanno assistito a sedute delle Camere (per le condizioni di ammissione: www.presserat.ch).

VI. Contatto con il Parlamento

Il sottoscritto è stato ricevuto dalla Commissione per le questioni giuridiche del Consiglio degli Stati, perché descrivesse la giurisprudenza del Consiglio della stampa circa la menzione della nazionalità dei delinquenti. Al Parlamento federale era stata presentata,

dalla sessione dei giovani, una mozione sull'oggetto.

VII. L'incontro dell'AIPCE ad Anversa

Il segretario e il presidente del Consiglio della stampa hanno partecipato al 14.mo incontro organizzato dall'AIPCE (Alliance of Independent Press Councils of Europe), presenti delegazioni numerose di vari Paesi, per la prima volta rappresentati il Pakistan, lo Sri Lanka e il Sudafrica.

Come sempre, una parte dell'incontro è stata occupata dallo scambio di informazioni circa le diverse strutture di autodisciplina dei media nel mondo. C'è stata discussione sulla giurisprudenza del Consiglio d'Europa, sul caso delle fotografie scattate dopo l'incidente del torpedone a Sierre e su quelle della fine di Gheddafi, nonché sul modo, per le redazioni, di riconoscere i propri errori in modo sistematico e visibile.

L'AIPCE ha designato Tel Aviv come sede dell'incontro del 2013. La delegazione svizzera ha proposto da parte sua l'organizzazione di quello del 2014 a Ginevra.

*Dominique von Burg, presidente
del Consiglio della stampa*

Allegato I: Statistiche del Consiglio della stampa 2012

	Totale	Svizzera tedesca	Svizzera romanda	Svizzera italiana	Giornali	Periodici	Radio RSI	TV RSI	Radio private	TV private	Internet	Agenzie
Reclami pendenti al 1.1.2012	28	20	7	1	26	0	0	1	0	0	3	0
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	1	1	1		1	1						
Nuovi reclami entrati	95	78	12	5	70	15	1	5		1	6	2
Reclami ritirati	14	13	1		9	2		1			2	1
Non entrata in materia/Reclami infondati	20	17	1	2	18		1	1				
Reclami accolti	9	7	1	1	7	1		1				1
Reclami parzialmente accolti	24	17	7		11	4		1			4	
Reclami respinti	24	18	6		15	5		1			1	
Casi affrontati per propria iniziativa	1	1	1		1	1						
Procedimenti affidati alla Presidenza	58	52	5	2	44	6	1	2			4	1
Procedimenti affidati alle Camere	33	20	12	1	25	4		2			3	1
Procedimenti decisi dal Plenum	1	1	1		1	1						
Totale delle prese di posizione	78	60	16	3	62	9	1	3	0	0	6	1
Totale dei casi risolti	92	73	17	3	70	11	1	4	0	0	7	2
Reclami pendenti al 31.12.12	32	26	3	3	26	5	0	2	0	1	2	0

Allegato II: Statistiche delle prese di posizione 2003–2012

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Reclami pendenti al 1.1.	28	45	27	42	35	38	34	25	30	28
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	0	0	1	2	0	1	1	1	3	1
Nuovi reclami entrati	103	74	88	79	86	81	74	83	82	95
Reclami ritirati	24	25	23	22	20	20	12	14	15	14
Non entrata in materia/Reclami infondati	10	14	13	22	8	17	19	14	14	20
Reclami accolti	12	6	12	8	8	8	6	12	14	9
Reclami parzialmente accolti	18	19	15	14	21	8	17	15	18	24
Reclami respinti	20	28	11	20	26	32	29	21	23	24
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	2	2	2	0	0	0	0	1	3	1
Procedimenti affidati alla Presidenza	64	66	49	63	53	56	54	55	52	57
Procedimenti affidati alle Camere	19	26	24	23	30	30	30	23	30	33
Procedimenti decisi dal Plenum	0	0	1	2	0	0	0	1	5	1
Totale delle prese di posizione	62	67	51	66	63	66	72	65	72	78
Totale dei casi risolti	86	92	74	88	83	86	84	79	87	92
Reclami pendenti al 31.12.	45	27	42	35	38	34	25	30	28	32

Revisione delle Direttive annesse alla «Dichiarazione»

Il Plenum del Consiglio svizzero della stampa, nella seduta del 27 settembre 2012, ha riveduto le direttive 3.7 (Sondaggi), 3.8 (Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti), 5.2 (Lettere di lettori), e 7.5 (Diritto all'oblio). L'entrata in vigore è fissata al 1. luglio 2013.

Direttiva 3.7

Sondaggi

Comunicando al pubblico i risultati di un sondaggio, gli organi d'informazione devono mettere il pubblico in condizione di valutarne la portata. Come minimo va precisato il numero delle persone interrogate, la loro rappresentatività, il margine d'errore, la data del sondaggio e chi lo ha promosso. Dal testo deve risaltare che tipo di domande è stato posto. Un embargo alla pubblicazione di sondaggi d'opinione prima di elezioni o votazioni popolari non è compatibile con la libertà d'informazione.

Direttiva 3.8

Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti

Dal principio di equità e dalla regola etica che prescrive di ascoltare anche l'altra parte («audiatur et altera pars») deriva il dovere del giornalista, prima della pubblicazione di rimproveri gravi, di sentire gli interessati. Gli addebiti gravi che si intendono pubblicare devono essere espressi in modo preciso. Nell'articolo o nell'emissione, alla parte oggetto di addebiti gravi non deve necessariamente

essere assegnato lo stesso spazio delle critiche che la concernono, ma la sua presa di posizione deve essere riferita in modo fedele all'interno della notizia stessa.

Direttiva 3.9

Ascolto; Eccezioni

Eccezionalmente, l'ascolto della parte criticata si può omettere:

- in caso di addebiti gravi riprodotti da fonti ufficiali di libero accesso (per esempio, sentenze giudiziarie).
- se un addebito e la relativa presa di posizione sono già stati oggetto di pubblicazione. In questo caso, insieme con la rievocazione dell'addebito, dev'essere riferita la relativa precedente presa di posizione.
- quando lo giustifica un evidente interesse pubblico.

Direttiva 5.2

Lettere di lettori e commenti online

Le norme deontologiche valgono anche per le lettere dei lettori e i commenti online. Alla libertà di opinione va riconosciuto in questa rubrica il più ampio spazio. La redazione può intervenire solo in caso di evidenti violazioni della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».

Le lettere e i commenti online possono essere rielaborati e abbreviati quando in testa alla rubrica sia precisato il diritto della redazione di intervenire in tal senso. La trasparenza impone che que-

sto diritto della redazione sia esplicitato. Non possono essere abbreviate lettere e commenti online di cui è stata richiesta la pubblicazione integrale: si pubblicano come tali o si rifiutano.

Direttiva 5.3

La firma nelle lettere di lettori e nei commenti online

Per principio le lettere e i commenti online devono essere firmati. Possono essere pubblicati in forma anonima unicamente in casi eccezionali, per esempio per tutelare interessi degni di protezione (sfera privata, protezione delle fonti).

Nei fori di discussione basati su reazioni spontanee immediate, è possibile rinunciare all'identificazione dell'autore, se la redazione controlla preventivamente il commento e verifica che non contenga offese all'onore o commenti discriminatori.

Direttiva 7.5

Diritto all'oblio

Esiste un diritto del condannato all'oblio. Tale diritto vale a maggior ragione in caso di abbandono del procedimento e di assoluzione. Il diritto all'oblio non è però assoluto: il giornalista può adeguatamente riferire di procedimenti precedenti se un interesse pubblico prevalente lo giustifica, per esempio nel caso in cui vi sia un rapporto tra il comportamento passato della persona e i fatti cui il servizio si riferisce.

«Il diritto all'oblio» vale anche per i media online e per gli archivi digitali. Su richie-

sta motivata, le redazioni devono verificare se si impone una successiva anonimizzazione o un'attualizzazione del dato esistente nell'archivio elettronico. In caso di correzione le redazioni devono fare un'annotazione supplementare, la versione antecedente non può essere semplicemente sostituita. Richieste di cancellazione devono essere respinte. Inoltre i giornalisti sono tenuti a verificare le fonti reperite su internet e negli archivi in modo particolarmente critico.



*di Max Trossmann, vicepresidente
del Consiglio svizzero della stampa*

Si pubblica o non si pubblica quella foto? Quasi sempre in redazione ci si riflette. Ma che la foto debba essere scattata, in genere, non si sta a pensarci molto. Si vedrà poi... Il Consiglio della stampa ha fatto chiarezza anche su questo punto.

Come si denuncia in pubblico un mascalzone? Col testo solo o anche con la foto? Nel Medio Evo spettava al magistrato decidere; lo mettiamo alla gogna? In modo tale che lo vedano tutti, che non possa nascondersi, che la gente che lo vede lo possa insultare, coprire di sputi...

E oggi? Nell'era della comunicazione sono i media a decidere. Lo mandiamo a fotografare, o lo filmiamo, quel tale? Vedremo poi se pubblicare la foto o trasmettere la ripresa... E «quanto» lo mostriamo? Per esempio: con tutta la faccia o no? O gli mettiamo un trattino nero sugli occhi, che lo renda un po' meno riconoscibile? Ma l'interessato, il mariuolo, ha qualcosa da dire? Vale per lui il «diritto alla propria immagine»? Con la recentissima Presa di posizione 23/2013, il Consiglio della stampa ha

inteso dare una risposta ai quesiti che si pongono in situazioni come questa e per finire ha deplorato che il «Blick» abbia messo in tal modo alla gogna un artigiano descritto come poco onesto, anche se lo ha «solo» fatto fotografare dall'esterno del suo laboratorio, attraverso una finestra.

Una casistica nuova

Per il Consiglio della stampa si trattava di una primizia, di un caso mai trattato. Mai una pronuncia dell'organo di deontologia giudicava un atto precedente la pubblicazione, cioè in quanto tale. La domanda era: il diritto alla propria immagine concerne anche la decisione di scattare la foto, si voglia poi pubblicarla o no? Il Consiglio si è basato sulla Direttiva 7.1 annessa alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista», che protegge la sfera privata delle persone. In cui si legge: «1. Senza il consenso degli interessati al giornalista non è lecito effettuare riprese sonore o visive nell'ambito privato. 2. È pure da evitare ogni molestia (l'infilarsi in casa, l'inseguimento, gli appostamenti, le molestie telefoniche, eccetera)». Queste li-

mitazioni sono imperative, a meno che il giornalista possa far valere un interesse pubblico alla ripresa e/o alla pubblicazione.

Come proteggersi?

È chiaro che sia la prima sia la seconda Direttiva si riferiscono tanto alla ripresa quanto alla pubblicazione dell'immagine. Ma è giusto così! Come potrebbe essere rispettoso della vostra privacy un tale che si metta davanti alla porta di casa vostra, poi comincia a fotografare o a filmare, e al massimo (perché dice di aver cura della vostra sfera privata) vi garantisce che la vostra foto sarà pubblicata con una striscia sugli occhi? Ma, soprattutto: nel caso dell'artigiano ritratto dal «Blick», c'era o non c'era l'interesse pubblico? Non c'era! sostiene l'artigiano in questione quando si è rivolto al Consiglio della stampa.

Protetta anche la sfera lavorativa

La sfera privata include anche l'attività lavorativa. I locali dove uno lavora sono protetti in nome dell'inviolabilità del domicilio. Perciò, se uno non vuole esservi fotografato, ha il diritto di opporsi. Ma se il fotografo non entra in casa e scatta la foto dall'esterno, attraverso una finestra? Il domicilio non sarebbe violato, la sfera privata sarebbe salva. Altre volte, però, il Consiglio della stampa ha dichiarato che non tutto quello che è esposto allo sguardo del pubblico i media possono riprenderlo e mandarlo in pagina!

Obiezione del «Blick»: il fotografo non si era nascosto, era rimasto sulla pubblica via, da lì lo ha inquadrato nell'obiettivo e ha scattato la foto. Ah! Il fatto di averlo inquadrato ha «isolato» il personaggio, l'ha estratto del contesto, identificabile o no che poi risultasse sul giornale. Sostiene il «Blick»: noi volevamo documentare il discutibile comportamento dell'artigiano, il fatto era di interesse pubblico. Davvero? La foto non era affatto necessaria, risponde il Consiglio della stampa, a documentare il fatto.

Anche la giurisprudenza...

Il Consiglio della stampa, che per le sue Prese di posizione si basa esclusivamente sul codice professionale, e perciò giudica i casi che gli sono sottoposti esclusivamente dal profilo deontologico, si trova in perfetta consonanza, nel caso specifico, con la giurisprudenza, che conosce da tempo il principio del diritto all'immagine in quanto parte integrante dell'autonomia personale. Tale diritto si estende a due fattispecie: protegge la nostra volontà di non essere fotografati o ripresi senza che ne abbiamo dato il consenso; ma anche contro l'utilizzo della ripresa in forma, per esempio, di foto pubblicata su un giornale. Sempre (è ovvio!) se non siamo d'accordo!



di Martin Künzi,
segretario del Consiglio svizzero della stampa

Possono gli organi d'informazione, nel caso di incidenti, catastrofi o atti criminali di grande risonanza dar voce al cordoglio che il pubblico desidera manifestare attorno ai superstiti pubblicando le foto delle vittime? Secondo il Consiglio della stampa, solo se vi è l'accordo esplicito dei congiunti. La regola vale anche quando le immagini delle vittime siano liberamente rese disponibili, per esempio durante una commemorazione. Anche in questo caso occorre il consenso esplicito dei congiunti.

Erano ventotto e di nazionalità belga, soprattutto bambini, le vittime della sciagura del torpedone accaduta nel 2012 in un tunnel autostradale del Vallese. Organi d'informazione sia belgi sia svizzeri (in Svizzera, specialmente il «Blick», la «Schweizer Illustrierte» e «L'illustré») pubblicarono fotografie delle vittime, destando critiche in entrambi i Paesi. Il Consiglio della stampa si è occupato del caso di propria iniziativa, cioè senza attendere un reclamo esplicito.

Giudizi analoghi in Belgio, in Germania e in Svizzera

A occuparsi della copertura di quella tragedia furono anche il Consiglio della stampa tedesco e il belga «Raad voor de journalistiek», giungendo alle stesse conclusioni. Così pure una discussione avuta durante l'annuale convegno della Alliance of Independent Press Councils of Europe.

Il consiglio belga della stampa rileva nella direttiva pubblicata che è specialmente problematica la ripresa di fotografie scattate in altro contesto. In mancanza di un consenso esplicito, solo un interesse pubblico predominante può giustificare l'invasione della privacy. Particolare ritengo è dovuto nell'identificazione di bambini o di vittime di delitti, catastrofi o incidenti, come pure di loro congiunti. Nel caso di persone gravemente ferite o uccise, se non siano persone pubbliche, è da evitare di entrare in particolari qualora le famiglie non siano state avvertite. Anche per la ripresa di immagini da blog personali, oppure da reti sociali, dev'essere raccolto il consenso preventivo dei congiunti. Un eventuale rifiuto dev'essere rispettato.

L'istanza di reclamo 1 del Consiglio della stampa tedesco riconosce ai giornali in causa (il «Kurier» di Berlino e la «Bild-Zeitung») che esisteva certamente un interesse pubblico alla pubblicazione delle foto di un incidente e di un funerale. Semmai, sussiste il dubbio che nel caso della «Bild» – con la pubblicazione delle foto, esposte nel luogo della commemorazione, di 15 su 22 bambini uccisi – sia stato possibile raccogliere il consenso dei congiunti. Deplorata senz'altro invece la ripresa senza il permesso dei genitori di immagini di vita familiare dedotte dalle reti sociali.

Distinguere tra immagini diverse

Nella sua Presa di posizione 73/2012 il Consiglio svizzero della stampa ha proposto una distinzione tra tre diversi tipi di immagine:

- Nessun problema se le famiglie di singole vittime di incidenti mettono di loro iniziativa a disposizione le immagini per la pubblicazione. Dal consenso di «alcune» famiglie non è però lecito dedurre che tutte siano ugualmente d'accordo.
- Le fotografie di vittime esposte, per esempio, nella sala in cui si svolge una commemorazione pubblica, possono essere pubblicate, ma non indiscriminatamente. Alla circostanza può certamente essere dato rilievo, e riprendere un collage di foto accostate è pure lecito. Riprendere foto individuali di vittime, invece, non è deon-

tologicamente giustificato se manca l'assenso esplicito dei congiunti.

- Ancora meno è consentito diffondere, per esempio, immagini tratte da un blog dopo un campo da sci senza il consenso degli interessati o dei congiunti, a causa del diverso contesto in cui erano state scattate.

La pubblica commozione non esclude il rispetto delle vittime

È perfettamente giustificato – ritiene per concludere il Consiglio della stampa – che i media sottolineino la pubblica commozione destata da situazioni particolarmente drammatiche, come incidenti o catastrofi. Ma non è una buona ragione per trascurare il rispetto dovuto in primo luogo a chi ci ha lasciato la pelle.

Composizione del Consiglio della stampa 2013

Presidente



Dominique von Burg

Carouge, ancien rédacteur
de la «Tribune de Genève»

Vicepresidenti



Francesca Snider

Locarno, Avvocato e notaio



Max Trossmann

Adliswil, Historiker und Publizist

Rappresentanti del pubblico



Annik Dubied

Professeure associée Département de
Sociologie Uni Genève



Dr. phil. I Michael Herzka

Zürich, Studienleiter
Nonprofit-Management, ZHAW



Dr. iur. Peter Liatowitsch

Basel, Rechtsanwalt,
Notar und Mediator



Dr. phil. Markus Locher

Basel, Mittelschullehrer



Anne Seydoux

Delémont, Conseillère aux Etats

Giornalisti



Marianne Biber

Berne, Agence Télégraphique Suisse



Michel Bühler

Orbe, Journaliste libre



Pascal Fleury

Ependes, «La Liberté»



Jan Gruebler

Zürich, Radio SRF



Matthias Halbeis

Zürich, «SonntagsZeitung»



Pia Horlacher

Zürich, «NZZ am Sonntag»

Giornalisti



Klaus Lange

Zürich, Newsroom «Blick»



Francesca Luvini

Lugano, Radiotelevisione Svizzera



Sonja Schmidmeister

Rüschlikon, Radio SRF



Franca Siegfried

Zürich, «Blick»-Gruppe



David Spinnler

Ftan, Radiotelevisioni
Svizra Rumantscha RTR



Françoise Weilhammer

Genève, Radio Télévision Suisse

Segretariato



Michel Zendali

Lausanne, Radio Télévision Suisse



Dr. Martin Künzi

Interlaken, Fürsprecher

Si può ordinare a:

Annuario / Consiglio svizzero della stampa ISSN 1664-9346

Schweizer Presserat

Sekretariat

Conseil suisse de la presse

Secrétariat

Consiglio svizzero della stampa

Segretariato

Postfach/Case 201, 3800 Interlaken

Telefon/Téléphone/Telefono: 033 823 12 62

Telefax/Téléfax/Telefax: 033 823 11 18

Website: www.presserat.ch; E-Mail: info@presserat.ch

Traduzione: Enrico Morresi

Correzioni: Max Trossmann/Enrico Morresi

Composizione e impaginazione: Domino Werbeagentur, Interlaken

Stampa: Balmer Druck, Interlaken